

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1661 DEL 23/09/2026

O G G E T T O

**AVVISO D'ASTA PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO, TRAMITE PATTI IN DEROGA ALLA
LEGGE N. 203/1982, DI TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA SITI A SANDRIGO**

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1767/26

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Premesso che l'ULSS è proprietaria di alcuni terreni situati in prossimità di via Girardina a Sandrigo, individuati catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Sandrigo al Fg. 13, Mappali 264, 267, 268, 279, 332 per una consistenza catastale complessiva di mq 38.314;

Preso atto che, per i suddetti terreni, non sussiste un interesse immediato all'utilizzo da parte dell'ULSS che ne ha concesso l'uso ad una azienda agricola locale mediante contratto di affitto avente prossima scadenza al 10/11/2026;

Considerata l'esigenza di rinnovare il contratto di affitto dei suddetti terreni e di aggiornarne i termini contrattuali, questa ULSS intende procedere alla riassegnazione dei suddetti terreni, alla scadenza naturale del contratto in essere, con scelta del contraente mediante asta pubblica con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924 degli artt. 3, 5 e 6 dell'Allegato A) alla D.G.R.V. n. 339 del 24/03/2016 e cioè per mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di asta;

Dato atto che per il lotto l'importo a base d'asta è stabilito in € 1.700,00 (millesettecento\00) annui, imposte escluse, basato sui Valori Agricoli Medi (VAM) dell'area di pertinenza;

Atteso che questa ULSS intende stipulare, con l'assistenza delle associazioni di categoria, un nuovo contratto di affitto di terreni a destinazione agricola avente, in deroga alla Legge n. 203/1982, durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione senza possibilità di rinnovo tacito, ma con previsione di rinnovo annuale previo accordo scritto tra le Parti per un massimo di 15 anni;

Ricordato che il canone d'affitto, non soggetto a IVA, a partire dal secondo anno, potrà essere rivalutato in base al 100% dell'indice rilevato dall'ISTAT, che misura l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;

Preso atto che il lotto di terreno verrà assegnato a corpo (come visto e piaciuto) e che qualora fossero necessari interventi di bonifica, recupero da rovi o trinciatura, i costi saranno interamente a carico dell'aggiudicatario senza diritto a sconti sul canone;

Atteso che risulta vietato tassativamente il subaffitto pena la revoca immediata della concessione in affitto e la perdita della cauzione;

Visto l'avviso d'asta pubblica (allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del Legge n. 241/1990, è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di procedere all'assegnazione in affitto del lotto di terreni di proprietà ULSS, situati in prossimità di via Girardina a Sandrigo, individuati catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Sandrigo al Fg. 13, Mappali 264, 267, 268, 279, 332 per una consistenza catastale complessiva di mq 38.314, mediante asta pubblica con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23/05/1924, degli artt. 3, 5 e 6, dell'Allegato A) alla D.G.R.V. n. 339 del 24/03/2016 e cioè per mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di asta;
2. di approvare lo schema dell'Avviso di Asta Pubblica (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il bando e la successiva aggiudicazione saranno pubblicizzati mediante pubblicazione sul sito internet dell'ULSS, come indicato nell'avviso d'asta pubblico allegato alla presente deliberazione;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica e di demandare allo stesso la cura delle conseguenti procedure necessarie all'affitto dei terreni;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**AVVISO D'ASTA PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO TRAMITE PATTI
IN DEROGA LEGGE N. 203/1982 DI TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA DI
PROPRIETA' AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
(in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. del)**

SEZ. I – OGGETTO DELL'AVVISO D'ASTA

Il presente avviso ha per oggetto l'affitto, tramite patti agrari in deroga alla Legge n. 203 del 03.05.1982, di terreni di proprietà ULSS siti in Comune di Sandrigo.

SEZ. II – DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

Trattasi di alcuni terreni di proprietà dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, per i quali non vi è un interesse immediato all'utilizzo per l'ULSS, che l'U.O.S. Gestione Patrimonio e Interventi Antincendio e Antisismica ha opportunamente identificato e qui di seguito riportato:

Terreni situati in prossimità di via Girardina a Sandrigo individuati catastalmente in Comune di Sandrigo al Fg. 13, Mappali 264, 267, 268, 279, 332 per una consistenza complessiva di mq 38.314 (pari a ettari 3,8314 corrispondenti a 9,919 campi vicentini). Per la maggior parte i terreni sopraccitati sono destinati a "seminativo arboreo" e solo per la piccola porzione di 1.354 mq a "prato arboreo". (Il lotto è, alla data della pubblicazione del presente avviso, oggetto di un contratto di affitto avente scadenza 10/11/2026).

SEZ. III - IMPORTO A BASE D'ASTA

Il prezzo a base d'asta per l'area sita in via Girardina a Sandrigo, individuata al:

- C.T. Comune di Sandrigo Foglio 13 mappale n. 264 di mq. catastali 13701;
- C.T. Comune di Sandrigo Foglio 13 mappale n. 267 di mq. catastali 18541;
- C.T. Comune di Sandrigo Foglio 13 mappale n. 268 di mq. catastali 1879;
- C.T. Comune di Sandrigo Foglio 13 mappale n. 279 di mq. catastali 3818;
- C.T. Comune di Sandrigo Foglio 13 mappale n. 332 di mq. catastali 375;

è fissato a corpo in € 1700,00 (Millesettecento/00) all'anno (importo non soggetto ad IVA).

**SEZ. IV - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il plico, contenente la documentazione di seguito indicata, idoneamente sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale, a mezzo agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, in orario 8,30/14,00 (sabato e festivi esclusi) all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (Palazzina Uffici – Ospedale San Bortolo) viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza entro il termine perentorio di ore 12.00.

e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

**“OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO TRAMITE PATTI
IN DEROGA LEGGE N. 203/1982 DI TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA DI
PROPRIETA’ AZIENDA ULSS N. 8 BERICA”**

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

-“busta n. 1 – “documentazione amministrativa”;

-“busta n. 2 – “offerta economica”.

Nelle due buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella busta n. 1:

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le generalità complete del Concorrente, compresi C.F./PARTITA IVA, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: allegato sub A), in cui si attesta:

1. le proprie generalità (in caso di persona fisica), le generalità dei soci, dei legali rappresentanti e degli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica (in caso di persona giuridica);
2. di ben conoscere i beni immobili oggetto dell’offerta e che non sarà possibile dar luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in affitto o nella determinazione del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge;
3. di aver preso visione del bando di gara e degli atti amministrativi di gara cui si riferisce l’offerta presentata, nonché di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, e di accettarle tutte integralmente, incondizionatamente e senza riserve, e di formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell’avviso d’asta, che si accetta senza riserva alcuna;
4. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
5. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge n. 1423 del 27.12.1956 e non sussistono le cause di divieto previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31.05.1965;
6. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto 1, nell’ultimo anno, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27.12.1956, irrogate nei confronti di un loro convivente, né è in corso tale procedura;
7. per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1): di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
8. (nel caso di persona giuridica) che la dittanon si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato;
9. (nel caso di persona giuridica) che la dittanon è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001, anche in sede cautelare;

10. che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto 1 e/o la dittanon hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
11. che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto 1 e/o della ditta non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione;
12. che nei confronti del sottoscritto, di tutti i soggetti di cui al precedente punto 1, di non trovarsi nella situazione prevista all'art. 3 del R.D. n. 2440/23 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/24;
13. che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al precedente punto 1, di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 12 del D.lgs. n. 157/95, come sostituito dall'art. 10 della D.lgs. n. 65/2000;
14. che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al precedente punto 1, di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 575/65, come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;
15. che nei confronti del sottoscritto, di tutti i soggetti di cui al precedente punto 1, di essere in possesso dei requisiti di ordine "generale" che attengono all'idoneità "morale" e di non trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare;
16. di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
17. di ritenere il prezzo a base di gara congruo e tale da consentire la presentazione dell'offerta;
18. di autorizzare l'ULSS al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per finalità connesse alla gara.

(Nel caso di offerte per procura o per persona da nominare, ex art. 81 R.D. n. 827/1924), dovrà essere prodotta la procura speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da Notaio.

Se le offerte saranno presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. L'incompleta dichiarazione o la mancata sottoscrizione della richiesta/dichiarazione, comporterà l'esclusione dalla gara.

BUSTA n. 2 "OFFERTA ECONOMICA"

Il concorrente dovrà inserire nella busta n. 2 l'offerta economica redatta in lingua italiana, in conformità al modello allegato sub. B) al presente avviso e sottoscritta per esteso dall'offerente, dal suo legale rappresentante o da un suo procuratore.

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- riportare le generalità complete dell'offerente;
- indicare l'ammontare del prezzo offerto, sia in cifre che in lettere (prezzo che dovrà, a pena di esclusione, essere superiore all'importo posto a base di gara). In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida e vincolante quella più favorevole all'Ente. L'offerta dovrà essere bollata con marca da bollo da € 16,00.

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara, così come saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini o indeterminate.

SEZ. V - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'asta si terrà con il sistema del pubblico incanto di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte pari all'importo posto a base di gara. L'aggiudicazione avverrà per la migliore offerta in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano fatto la stessa offerta ed esse siano tutte accettabili, si procederà nei seguenti

modi:

dando preferenza ai coltivatori diretti insediati sui fondi contigui al bene oggetto dell'affitto secondo quanto previsto dall'articolo 77 del R.D. n. 827/1924, cioè mediante licitazione nella stessa seduta tra i concorrenti che hanno presentato offerte uguali (intendendosi come tali i sottoscrittori dell'offerta o soggetti muniti di procura speciale – per atto pubblico o scrittura privata autenticata – anche per tale evenienza). Nel caso di assenza anche di uno solo di essi o qualora i presenti non intendano migliorare le proprie offerte, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario provvisorio.

L'ULSS dichiarerà deserta l'asta in caso di mancanza di offerte o qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta valida.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

La commissione che presiederà gli incanti si riunirà in seduta pubblica alle ore _____ del giorno presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica dell'ULSS n. 8 Berica (area antico Chiostro dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza – terzo piano).

Si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, al termine della procedura d'asta, sarà dichiarata la migliore offerta valida e quindi individuato l'aggiudicatario provvisorio del contratto.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con formale provvedimento di approvazione del Direttore Generale e comunicata al concorrente aggiudicatario ed agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 60 (sessanta) giorni da detta aggiudicazione, a seguito della decorrenza dei termini per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione sull'affitto, ammissibile ai sensi dell'art. 4 bis, legge n. 203/1982, a pari condizioni economiche di offerta, da parte del conduttore attuale del fondo rustico.

L'ULSS si riserva la facoltà di non procedere all'affitto, anche per motivi sopraggiunti e anche successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione, inviando all'interessato apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che, mentre l'aggiudicatario sarà vincolato dal momento della presentazione della propria offerta e rimarrà vincolato a tale obbligo per tre mesi dalla data di presentazione dell'offerta, l'Azienda ULSS n. 8 Berica non si riterrà formalmente impegnata fino all'intervenuta esecutività del sopra citato provvedimento di aggiudicazione. L'aggiudicatario nulla avrà a pretendere per l'eventuale mancato perfezionamento dell'aggiudicazione provvisoria.

SEZ. VI – CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO

I terreni sono affittati in base alla superficie, come sopra indicata. L'Azienda si riserva di ricalcolare la quota del canone in caso di variazioni di superficie derivanti da richieste del Comune connesse alla modifica della viabilità e per motivazioni di pubblica utilità.

Il contratto di affitto avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine cesserà senza possibilità di tacito rinnovo e l'affittuario dovrà lasciare il terreno libero da cose e/o persone. Il contratto potrà essere rinnovato annualmente, solo previo accordo scritto tra le Parti, per un massimo di 15 anni. Il canone d'affitto, a partire dal secondo anno, potrà essere rivalutato in base al 100% dell'indice rilevato dall'ISTAT, che misura l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'attuazione delle finalità pubbliche previste, la Concedente potrà recedere anticipatamente, in tutto o in parte, dal contratto di affitto mediante un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, da comunicare con raccomandata a/r o attraverso posta certificata, senza che l'affittuario abbia diritto ad alcun indennizzo. Inoltre la parte affittuaria dovrà impegnarsi a lasciare libero il terreno qualora la parte proprietaria ne faccia richiesta a seguito di validi e giustificati motivi, quali per esempio: realizzazione opera pubblica, variazione d'uso del terreno diverso da quello agricolo, rinunciando a qualsiasi risarcimento o indennizzo di qualsiasi genere, fatti salvi i frutti pendenti, ecc. In tal caso la

parte proprietaria dovrà farne richiesta scritta almeno 30 giorni (trenta) prima della fine dell'annata agraria in corso.

SEZ. VII- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'asta possono partecipare:

- gli agricoltori diretti o imprenditori diretti a titolo principale, nonché le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate (art. 6 della Legge n. 203 del 03.05.1982);

- gli agricoltori diretti o imprenditori diretti a titolo secondario;

L'asta verrà esperita secondo la seguente procedura:

- nella prima fase saranno prese in considerazione solo le offerte presentate dagli imprenditori agricoli a titolo principale;

- in caso di mancanza o irregolarità insanabile di offerte da parte di imprenditori di cui alla prima fase, nella seconda fase saranno prese in considerazione tutte le offerte presentate dagli agricoltori diretti o imprenditori diretti a titolo secondario;

I soggetti che intendono partecipare all'asta devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine "generale" che attengono all'idoneità "morale" e non devono trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrattare con la pubblica Amministrazione.

Pertanto i concorrenti non potranno trovarsi in una delle cause di esclusione di cui:

1. all'art. 3 del R.D. n. 2440/23 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/24;

2. all'art. 12 del D.lgs. n. 157/95, come sostituito dall'art. 10 del D.lgs. n. 65/2000;

3. all'art. 10 Legge n. 575/65 come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assegnazione del fondo è preclusa a coloro in relazione ai quali sussistano morosità o in relazione ai quali l'ULSS abbia proposto in giudizio domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano, comunque, in atto vertenze per cui sia stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della Legge n. 203 del 03.05.1982.

E' fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 203 del 03.05.1982, di concedere terreni per il pascolo e/o per l'effettuazione di colture stagionali, per una durata stagionale o inferiore all'anno.

SEZ. VIII - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto di affitto nel termine assegnato dall'ULSS che non potrà essere superiore a 2 (due) mesi, previo versamento della prima rata annuale. Il pagamento annuale verrà versato in unica rata annuale anticipata entro e non oltre il primo mese decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e dalle date dei rinnovi successivi (per gli anni a seguire). In caso di ritardato e/o mancato e/o parziale pagamento della rata, l'ULSS potrà valersi del disposto dell'art. 1453 del codice Civile senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone d'affitto.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 203/1982, l'eventuale mancato pagamento del canone sopra pattuito per almeno un'annualità costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dalla citata disposizione di legge.

SEZ. IX - CONTRATTO DI AFFITTO

L'affitto del terreno di proprietà ULSS avrà luogo mediante scrittura privata, soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti, stipulata tra il funzionario legale rappresentante dell'ente competente e l'assegnatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica di aggiudicazione da

parte del Concedente, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03.05.1982, con assistenza delle Associazioni Agricole di categoria. Le spese di registrazione del contratto e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'affittuario. Nel contratto dovrà esser previsto l'obbligo, a carico dell'affittuario, ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole.

Dovrà essere inoltre previsto l'obbligo a carico dell'affittuario di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo (compresa la manutenzione/gestione di elementi arborei presenti al fine di ridurre il rischio derivante da un possibile cedimento). L'affittuario dovrà verificare e monitorare annualmente la stabilità degli alberi presenti sul fondo agricolo con aggiornamento di apposite VTA (a tal proposito verranno consegnate al Conduttore le planimetrie indicanti la localizzazione degli alberi e le relative schede di valutazione di stabilità-VTA aggiornate).

In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.

Gli interventi colturali per fertilizzare i fondi dati in affitto dovranno rispettare la normativa vigente.

La mancata stipula del contratto nel termine sopra riportato comporta la decadenza del concorrente all'aggiudicazione. In tale ipotesi, il terreno in argomento potrà essere aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta dopo quella del primo aggiudicatario. In caso di mancanza di offerte, il terreno sarà rimesso all'asta. E' consentito all'affittuario l'effettuazione, nei terreni oggetto di contratto in essere, di opere di miglioramento fondiario, esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte dell'ULSS.

L'affittuario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del proprietario del terreno.

In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta l'affittuario è obbligato a rimuovere a propria cura e spese tutte le opere realizzate.

SEZ. X - AVVERTENZE SPECIFICHE RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara o il mancato adempimento a quanto previsto alle precedenti sezioni, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione. Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione al pubblico incanto, l'ULSS procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e procederà altresì alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente e fatta salva la richiesta di risarcimento per danni.

Nel caso la falsità venisse accertata nei confronti delle dichiarazioni rese dal miglior offerente, l'ULSS pronuncerà la decadenza dall'aggiudicazione, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta. In caso di decadenza dell'aggiudicatario migliore offerente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la convenienza di stipulare con il secondo classificato.

SEZ. X – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Per ulteriori informazioni, sarà possibile rivolgersi all'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica dell'Azienda ULSS n. 8 Berica viale Rodolfi n. 37 – Vicenza dalle ore 8,30 alle ore 14,00, n. telefonico 0444 757085 - 0444 753481-.

Il presente avviso, la modulistica per la partecipazione al bando, l'individuazione dei mappali del fondo oggetto della presente asta, sono reperibili in versione integrale sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 8 Berica all'indirizzo www.aulss8.veneto.it (sezione avvisi).

SEZ. XI - ALTRE INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati forniti dai concorrenti verranno trattati per le finalità connesse all'espletamento della gara e contrattuali nel rispetto dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si comunica che, ai sensi di legge, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Nardella – Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (tel. 0444 – 753481).

Vicenza, lì

Il Direttore Generale
Dott. Peter Assembergs